

Art. 16

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa.

Entro il 31 dicembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Art. 17

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia nonché la legge regionale Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n.19.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

All'atto della trasformazione in Fondazione, il Consiglio di Amministrazione del Pio Istituto Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo resterà in carica quale organo della neocostituita Fondazione fino a quando non si provvederà alla nomina e costituzione dei nuovi organi, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2005, n. 0246/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000 - Fondazione «Palazzo Coronini Cronberg» - Gorizia - Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0225/Pres. del 29 maggio 1991 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «Palazzo Coronini Cronberg», avente sede a Gorizia, e ne è stato approvato lo statuto;

VISTA la domanda del 28 maggio 2005 del Presidente della predetta Fondazione diretta ad ottenere l'approvazione delle modifiche degli articoli 2, 3, 11, 17 e 21 dello statuto sociale deliberate dal Curatorio della Fondazione riunito in sede straordinaria nella seduta del 2 maggio 2005;

VISTO il verbale di detta riunione, a rogito del avv. Saverio Angelilli, notaio in Gorizia, rep. n. 119750, racc. n. 7629, ivi registrato il 9 maggio 2005 al n. 533/I;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento delle modifiche statutarie, rivolte essenzialmente a conformare lo statuto della Fondazione alla disciplina delle ONLUS dettata dal decreto legislativo n. 460 del 1997;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace con nota del 7 luglio 2005, prot. n. 12102/CULT/6BC/FOND;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTI gli articoli 3 e 28 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

DECRETA

Sono approvate la modifiche degli articoli 2, 3, 11, 17 e 21 dello statuto della Fondazione «Palazzo Coronini Cronberg», avente sede a Gorizia, deliberate dal Curatorio della Fondazione medesima riunito in sede straordinaria nella seduta del 2 maggio 2005.

Il nuovo testo degli articoli succitati - riportato nello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante - produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2005

ILLY

STATUTO DELLA FONDAZIONE
«PALAZZO CORONINI CRONBERG» - GORIZIA

Art. 1

È costituita la Fondazione «Palazzo Coronini Cronberg», secondo la volontà testamentaria dei fondatori Contessa Nicoletta Coronini Cronberg e Conte Guglielmo Coronini Cronberg.

Art. 2

La Fondazione ha sede a Gorizia, Viale XX Settembre, n. 14, presso il Palazzo Coronini Cronberg.

La Fondazione userà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo ONLUS.

Art. 3

La Fondazione ha lo scopo di non disperdere il patrimonio storico ed artistico riunito nei secoli dalla famiglia dai Conti Coronini Cronberg e di destinarli al pubblico godimento ed all'educazione culturale della collettività.

La Fondazione provvede, pertanto, all'esclusivo perseguimento di finalità sociale ed incontra il divieto di svolgere attività diverse da quelle volte alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese biblioteche ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili relitti dai fondatori.

Art. 5

Tutti i beni immobili dei fondatori siti a Gorizia costituiscono un complesso inscindibile ed inalienabile.

I beni immobili situati fuori dal Comune di Gorizia potranno essere permutati o venduti per le necessità o l'utilità della Fondazione.

Art. 6

Il palazzo Coronini Cronberg con l'annessa cappella gentilizia, siti a Gorizia in Viale XX Settembre, n. 14, e Via dei Coronini, n. 1, con tutto l'arredamento costituito da mobili, quadri, sculture, archivio, biblioteca

e collezioni varie, insieme al parco circostante il palazzo, costituiscono un complesso museale intangibile ed inalterabile, accessibile al pubblico, a perpetuo ricordo della Famiglia dei fondatori e ad ornamento ed attrattiva della città di Gorizia.

Art. 7

Gli altri beni immobili non direttamente destinati ad uso museale costituiscono la dotazione materiale della Fondazione ed i loro redditi serviranno, nel seguente ordine di priorità, alla regolare manutenzione dei fabbricati sopra descritti sub articolo 6, e del parco, all'assicurazione e alla conservazione degli immobili, all'estinzione di eventuali passività, alla corretta gestione museale, alla costituzione di un congruo fondo per necessità emergenti ed alla conservazione ed eventuale integrazione organica delle collezioni con precedenza al completamento ed aggiornamento delle raccolte bibliografiche, archivistiche e numismatiche di interesse locale e regionale con acquisti di altri beni che, una volta acquistati, entreranno a far parte del complesso museale con lo stesso carattere di inalienabilità.

Art. 8

La Fondazione potrà accettare, con le autorizzazioni eventualmente necessarie, donazioni e lasciti di adeguato livello qualitativo.

Art. 9

Anche altri fabbricati costituenti il patrimonio della Fondazione potranno essere destinati a scopi di esposizione museale, accogliendo raccolte di diverso genere, per esempio etnografiche o di arte moderna, a condizione che intervenga un finanziamento esterno sostitutivo dei redditi prodotti dagli stessi immobili e così sottratti agli scopi primari della Fondazione.

Art. 10

Sarà conservato al palazzo Coronini Cronberg e a tutti gli immobili sopra descritti sub articolo 6, il carattere di grande dimora gentilizia, nella sua viva unità di architettura, arredamento e parco, e saranno mantenuti inalterati i complessi ambientali che potranno essere sistemati definitivamente nel rispetto di detto carattere.

Così pure saranno conservate le caratteristiche e le piantagioni del parco.

Art. 11

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Curatorio, del quale fanno parte il Soprintendente per i beni ambientali, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, l'Assessore della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Sindaco di Gorizia, il Direttore dei musei provinciali di Gorizia ed il Direttore della biblioteca governativa di Gorizia, per il tempo del loro ufficio. Il Soprintendente, l'Assessore ed il Sindaco suddetti, potranno nominare loro delegati. I membri del Curatorio sopra nominati coopteranno, con voto a maggioranza dei due terzi, altri due membri effettivi e due supplenti del Curatorio, scelti tra le persone residenti nel Comune di Gorizia, che resteranno in carica per tre anni e la cui cooptazione potrà, alla scadenza, essere rinnovata. La carica di componente del Curatorio è gratuita per tutti i componenti.

Art. 12

Il Sindaco di Gorizia sarà Presidente del Curatorio; nel caso in cui il Sindaco non intenda esercitare personalmente tale incarico, il Curatorio eleggerà, nel proprio seno e con la maggioranza di due terzi, il Presidente.

In questo caso il Presidente rimarrà in carica un anno e potrà essere rieletto con la stessa maggioranza per un massimo di altri due periodi annuali.

Art. 13

Il Presidente rappresenta la Fondazione ad ogni effetto.

Art. 14

Le riunioni del Curatorio avranno carattere ordinario e straordinario.

Le prime avranno luogo due volte all'anno, di regola nei mesi di marzo e novembre e comunque nei termini stabiliti per tutti gli adempimenti legali e contabili; il Curatorio potrà comunque riunirsi quando se ne ravvisi l'opportunità, su iniziativa del Presidente o di almeno due dei membri effettivi ovvero dietro motivata proposta del Direttore amministrativo.

Il Curatorio potrà deliberare quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti, purché tutti siano stati tempestivamente convocati con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno.

Le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, per ciò che riguarda le deliberazioni di ordinaria amministrazione; per ciò che concerne quelle di straordinaria amministrazione o che assumano notevole rilevanza finanziaria, esse verranno prese a maggioranza di due terzi.

Art. 15

Le funzioni esecutive dell'ordinaria amministrazione patrimoniale e la gestione museale sarà di norma affidata ad un Direttore nominato dal Curatorio e scelto tra persone particolarmente qualificate.

Le deliberazioni di nomina e di revoca del Direttore saranno assunte dal Curatorio a maggioranza di due terzi.

Il Direttore svolgerà la sua opera retribuita.

Il Direttore sarà coadiuvato da una segretaria-bibliotecaria, pure retribuita.

Art. 16

Il Curatorio assumerà dei custodi del complesso museale, il cui numero sarà commisurato, anche stagionalmente, alla frequenza dei visitatori.

Sarà compito dei custodi mantenere anche un continuato ed efficiente servizio di vigilanza notturna.

Art. 17

Il controllo della gestione della Fondazione sarà esercitato da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Due dei membri effettivi ed i due supplenti saranno nominati dal Prefetto e dall'Amministrazione Provinciale di Gorizia; il terzo membro effettivo, sarà nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

I Revisori dei Conti saranno retribuiti secondo le loro effettive prestazioni professionali e dureranno in carica tre anni.

È obbligo della Fondazione redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18

Il Curatorio dovrà disciplinare l'apertura al pubblico del museo e del parco, tenendo speciale riguardo alla necessità di tutelare l'incolumità delle opere d'arte, del mobilio e delle collezioni, e di assicurare la protezione delle piantagioni del parco.

In alcun modo nessuna parte del parco potrà essere destinata all'edificazione né adibita a campi sportivi o ricreativi, da gioco o piscine né potrà essere usata, neppure temporaneamente, per scopi di lucro.

Sarà espressamente vietato aprire passaggi pubblici anche soltanto pedonali attraverso il parco.

Art. 19

L'ingresso al complesso museale sarà gratuito, salvo deroghe deliberate dal Curatorio ed imposte da necessità di bilancio o da altre opportunità.

Art. 20

Le collezioni numismatiche e grafiche non esposte, come pure il materiale archivistico, i manoscritti ed i libri rari, potranno essere consultati sotto vigilanza soltanto da studiosi di riconosciuta serietà.

Il materiale bibliografico corrente potrà invece essere liberamente consultato nella sede della Fondazione, ma mai ceduto in prestito.

La concessione temporanea di opere d'arte ad esposizioni e mostre nazionali od estere sarà limitata a manifestazioni di particolare rilievo culturale che offrano tutte le garanzie per l'incolumità delle opere.

Art. 21

In caso di estinzione della Fondazione per uno dei casi previsti dalla legge si applicherà l'articolo 28 del Codice Civile ed il suo patrimonio sarà trasferito in gestione o alla Regione Friuli-Venezia Giulia ovvero, ove questa non accetti, allo Stato italiano, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Dovrà in ogni caso essere rispettata per il complesso dei beni la denominazione Palazzo Coronini Cronberg.

Art. 22

A tutta la cittadinanza goriziana, contemporanea e futura, è affidato l'avvenire della Fondazione, la sua durata e la sua indipendenza, la poesia del suo parco e il suo sviluppo come centro culturale goriziano.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 luglio 2005, n. 0248/Pres.

D.P.R. 361/2000, articolo 2 - Associazione «Bambini del Danubio» ONLUS - Trieste - Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. n. 078/Pres del 30 marzo 2005, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione «Bambini del Danubio» ONLUS, avente sede in Trieste, e ne è stato approvato lo statuto;

VISTA la domanda dell'8 luglio 2005 del Presidente della predetta Associazione diretta ad ottenere l'approvazione delle modifiche degli articoli 3, 5, 11 e 20 dello statuto sociale deliberate dall'Assemblea degli associati riunita in sede straordinaria nella seduta del 10 giugno 2005;

VISTO il verbale di detta riunione, a rogito della dott.ssa Daniela Dado, notaio in Trieste, rep. n. 77069, racc. n. 6349, ivi registrato il 14 giugno 2005 al n. 3192/I;